

NORMATIVA

TES  
IND

## CORONAVIRUS

9 aprile 2021

### Protocollo nazionale di aggiornamento delle misure per il contrasto del virus negli ambienti di lavoro

#### In breve

Confindustria ha pubblicato una circolare di approfondimento in merito al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.

TES/IND 97/21

#### Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata “In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari” del [Portale dei Servizi](#).

#### Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto il “**Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**” (vedi allegato 1), che aggiorna ulteriormente il precedente Protocollo di pari oggetto, siglato il 14 marzo e aggiornato il 24 aprile 2020.

Confindustria ha pubblicato una circolare di approfondimento sul Protocollo (vedi allegato 2), alla quale si rimanda per una lettura completa e della quale si evidenziano, in aggiunta a quanto già comunicato nella circolare IND/TES 95/21, le seguenti indicazioni:



- la conferma del massimo utilizzo del **lavoro agile, laddove possibile**; in merito, si ricorda che ad oggi il regime agevolato per lo smart working è previsto fino al 30 aprile, ma Confindustria auspica una ulteriore proroga del termine;
- la **vaccinazione non comporta l'abbandono delle misure di precauzione** (distanziamento, mascherina, igiene), che vanno costantemente rispettate;
- sono stati aggiornati i riferimenti normativi alle modalità di ingresso in azienda e vengono meglio precisate le **modalità di ingresso in azienda per chi ha contratto l'infezione**, con indicazioni specifiche per positivi sintomatici, asintomatici e a lungo termine, rimarcando che in ognuno dei casi è necessario il **tampone negativo**;
- considerando il riferimento all'Allegato IX del DPCM 2 marzo 2021, che regola le misure per evitare situazioni di affollamento e contagio, si specifica che le attività

produttive che non rientrano nella disciplina di tale allegato non dovranno tener conto di detta estensione;

- vengono precisate le circolari del Ministero della Salute che definiscono le modalità di **pulizia e sanificazione** in azienda;
- si rimarca l'attribuzione di **qualifica di DPI alle mascherine chirurgiche** ai fini della legislazione in materia di salute e sicurezza;
- in linea con quanto già indicato nel DPCM 2 marzo 2021, è prevista la possibilità di **svolgere la formazione e l'aggiornamento sulla salute e sicurezza anche in presenza**; in base a questa indicazione non è più consentito lo svolgimento di specifiche mansioni in caso di mancato aggiornamento;
- si rimarca l'importanza del **coinvolgimento del medico competente nella gestione di una persona sintomatica in azienda**, sia nel caso di lavoratori interni, sia di appaltatori;
- viene precisato che la **sorveglianza sanitaria per la riammissione al lavoro** è prevista *“per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero”*. Tale considerazione da un lato sembra sollevare l'azienda da un onere di accertamento nelle ipotesi presumibilmente “minori” (asintomatici, assenza di gravità, assenza di ricovero ospedaliero), dall'altro introduce questioni afferenti alla privacy (il datore di lavoro può non sapere se la persona è stata ospedalizzata) e non supera (dal momento che non la esclude espressamente) la possibilità di effettuare sempre e comunque la visita al rientro e non solamente nelle ipotesi di pregresso ricovero ospedaliero. Inoltre, non viene riportata nel Protocollo la previsione inerente la visita al rientro in caso di “gravità” della malattia, aspetto riportato nella circolare n. 14915 del Ministero della salute, il che introduce ulteriori elementi di dubbio.

Si ritiene quindi che continui ad essere rimessa alla valutazione del medico competente l'opportunità di effettuare le visite al rientro anche nelle ipotesi diverse da quelle indicate dalla circolare e dal Protocollo.

## Allegati

	<a href="#">Aggiornamento Protocollo generale Covid luoghi lavoro</a>
	<a href="#">Circolare Confindustria Aggiornamento Protocollo generale Covid luoghi lavoro</a>